

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

Il 7 agosto è stato approvato il **nuovo DPCM 7 agosto 2020** che, tra le altre cose, disciplina **gli spostamenti da/per l'estero dal 9 agosto al 7 settembre 2020**.

Il DPCM 7 agosto 2020 prevede che possano essere disposte limitazioni per specifiche aree del territorio nazionale o **specifiche limitazioni in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri**.

Inoltre, singole regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi.

Il DPCM 7 agosto 2020, nell' Allegato 20, individua 6 elenchi di Paesi; di seguito si riportano le diverse limitazioni previste.

<b>PAESE</b> (suddivisione Elenchi Allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020)	<b>LIMITAZIONI</b>
<b>Elenco A</b>	
San Marino e Città del Vaticano	Nessuna limitazione
<b>Elenco B</b>	
PAESI UE (tranne Croazia, Grecia, Malta, Spagna; Romania e Bulgaria), SCHENGEN <sup>1</sup> , Regno Unito e Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco	Sono consentiti senza necessità di motivazione, quindi anche per <b>TURISMO</b> , e senza obbligo di isolamento al rientro, gli spostamenti da/per i Paesi dell'UE (tranne Romania e Bulgaria). Rimane l'obbligo di compilare un'autodichiarazione.

<sup>1</sup> Lista Paesi Schengen: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3  
10145 Torino – Italia  
10502170011  
011 75.76.795  
011 070.49.59  
info@tharsos.it  
www.tharsos.it

<b>PAESE</b> (suddivisione Elenchi Allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020)	<b>LIMITAZIONI</b>
Croazia, Grecia, Malta, Spagna	<p>Il Ministro della Salute, con <i>Ordinanza del 12 agosto 2020</i>, oltre a quanto già previsto per i Paesi UE, ha stabilito che coloro che entrano/rientrano in Italia da questi Paesi (dopo soggiorno o anche solo transito) dal 13 agosto e fino a nuovo ordine, debbano anche:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; in alternativa</li><li>b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.</li></ul> <p>Le persone che hanno soggiornato o transitato in questi quattro Paesi nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia devono anche comunicare il loro ingresso nel territorio italiano al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente. Gli stessi casi di eccezione indicati dal DPCM 7 agosto 2020 per isolamento e sorveglianza sanitaria si estendono anche all’obbligo di tampone. Per i dettagli, si rimanda alla lettura dell’elenco a fondo pagina.</p> <p>La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso.</p>
<b>Elenco C</b>	
Bulgaria e Romania	<p>Sono consentiti gli spostamenti per qualsiasi ragione da/per questi Paesi ma, al rientro in Italia, vige l’obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, è necessario compilare un’autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell’aerostazione).</p>

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3  
10145 Torino – Italia  
10502170011  
011 75.76.795  
011 070.49.59  
info@tharsos.it  
www.tharsos.it

<b>PAESE</b> (suddivisione Elenchi Allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020)	<b>LIMITAZIONI</b>
	La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.
<b>Elenco D</b>	
Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay	Sono consentiti gli spostamenti da/per questi Paesi senza necessità di motivazione, quindi anche per TURISMO. Tuttavia, al rientro in Italia, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione). La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall'Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all'ingresso.
<b>Elenco E</b>	
Resto del mondo	Gli spostamenti da/per il resto del mondo sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni, quali: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Il rientro in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen <sup>2</sup> e loro familiari, nonché ai titolari di regolare di permesso di soggiorno e loro familiari. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro e si può raggiungere la propria destinazione finale in

<sup>2</sup> Lista Paesi Schengen: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

<b>PAESE</b> (suddivisione Elenchi Allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020)	<b>LIMITAZIONI</b>
	Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
<b>Elenco F</b>	
Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana	Per coloro che provengono dai Paesi dell'elenco F o che vi hanno soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia, è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 9 luglio 2020. Sono esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen <sup>3</sup> o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
Kosovo, Montenegro, Serbia	Da questi Paesi è ancora in vigore un divieto di ingresso, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 16 luglio 2020 Sono

<sup>3</sup> Lista Paesi Schengen: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

<b>PAESE</b> (suddivisione Elenchi Allegato 20 del DPCM 7 agosto 2020)	<b>LIMITAZIONI</b>
	esclusi dal divieto di ingresso anche equipaggi e personale viaggiante dei mezzi di trasporto e funzionari e agenti diplomatici e personale militare nell'esercizio delle loro funzioni. Gli spostamenti dall'Italia verso questi Paesi sono consentiti solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Non sono quindi consentiti spostamenti per turismo. Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, compilare un'autodichiarazione nella quale si deve indicare la motivazione che consente il rientro (possesso di cittadinanza UE/Schengen <sup>4</sup> o condizione di familiare di cittadino UE e residenza in Italia) e si può raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato (è consentito il transito aeroportuale, senza uscire dalle zone dedicate dell'aerostazione).
Colombia	Divieto di ingresso, in base all'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, con l'eccezione dei cittadini UE (inclusi i cittadini italiani) e loro familiari che abbiano la residenza anagrafica in Italia da prima del 13 agosto 2020. Si applicano le stesse restrizioni previste per gli altri Paesi dell'elenco F.

<sup>4</sup> Lista Paesi Schengen: Belgio, Repubblica Ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia, insieme a Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera.

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3

10145 Torino – Italia

10502170011

011 75.76.795

011 070.49.59

info@tharsos.it

www.tharsos.it

**ECCEZIONI**

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che **non ci siano stati soggiorni o transiti** in uno o più Paesi di cui agli **elenchi C e F** nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 5 del DPCM (compilazione di apposita dichiarazione), le disposizioni relative all'obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, all'utilizzo del mezzo privato per raggiungere la destinazione finale e all'obbligo di tampone (in rientro da Croazia, Grecia, Malta e Spagna) **NON** si applicano:

1. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
2. **a chiunque** (indipendentemente dalla nazionalità) **transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore**, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
3. **ai cittadini e ai residenti degli Stati e territori** di cui agli **elenchi A, B, C e D** che fanno ingresso in Italia **per comprovati motivi di lavoro**;
4. al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
5. ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
6. al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
7. ai funzionari e agli agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agli agenti diplomatici, al personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, ai funzionari e agli impiegati consolari, al personale militare nell'esercizio delle loro funzioni;
8. agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana.